



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 19 luglio 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 3 giugno 2016 , con la quale il Sindaco del Comune di Rho (MI)

ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Luigi Burti

Premesso che

Il Sindaco del comune di Rho ha formulato una richiesta di parere in ordine all'applicazione dell'articolo 1 comma 219 della legge 208/2015 rilevando che la norma sembra riferirsi soltanto alle amministrazioni dello Stato e che la conferenza stato regioni ha fornito indicazioni favorevoli in ordine alla possibilità di assumere qualora l'assunzione debba assicurare lo svolgimento di funzioni fondamentali o di servizi indispensabili in base all'articolo 4 comma 27 del dl 78/2010. Nella nota, poi, si evidenzia che i posti che si intendono coprire non erano vacanti alla data del 15 ottobre 2015

In merito all'ammissibilità della richiesta

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, preliminarmente, occorre ribadire quanto già affermato dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie (n. 18/QMIG del 13 maggio 2016) secondo cui la soluzione delle questioni poste alla Corte dei conti, in ragione della sua attività consultiva, *«non può che rimanere definita in un ambito di stretto principio..... Ciò anche in considerazione di quanto precisato nella delibera n. 3/2014/QMIG in merito al fatto che "ausilio consultivo per quanto possibile deve essere reso senza che esso costituisca un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione ad evitare che di fatto si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"»*.

Esame nel merito

La Corte dei Conti Sezione Regionale per il Lazio(par 87/2016) ha già esaminato la questione e ha espresso una serie di riflessioni che questa corte condivide ed alle quali si richiama, ritenendo applicabile le limitazioni di cui all'art. 1, comma 219, della legge 208/2015 anche agli enti locali.

Infatti, sebbene la formulazione dell'articolo 1 comma 219 della legge 108/2015 può lasciare spazio a dubbi interpretativi ed infatti una lettura del comma, potrebbe legittimare di primo acchito una interpretazione il cui ambito di applicazione si riferisca soltanto alle amministrazioni dello stato, una lettura sistematica e coordinata dei commi 219 , 221 e 224 rende evidente l'applicabilità del comma anche agli enti locali.

Infatti le disposizioni che qui interessano e che si riportano sanciscono che;

" 219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale nonche' il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo di esclusivita' anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalita', non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle citta' metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nonche', per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

I dubbi sono originati dal fatto che il comma 219 nel dichiarare indisponibili i posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 si riferisce espressamente a quelli di prima e di seconda fascia che com'è noto (esse fasce) sono presenti solo nelle amministrazioni dello Stato e perciò solo a queste

amministrazioni dovrebbe riferirsi la disposizione legislativa.

A fronte di una non perfetta tecnica legislativa vi sono tuttavia argomenti testuali che depongono a favore di un'interpretazione del comma 219 applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni.

Deve essere evidenziato, innanzitutto, che l'ambito di applicazione definito dal comma 219 viene individuato con il richiamo a tutte le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 senza distinzione alcuna.

Il richiamo poi ai commi 422 e seguenti della legge 190/2014 articolo 1, che riguarda il processo di riforma delle province con i conseguenti processi di mobilità del personale rende, se ce ne fosse bisogno, pienamente applicabile la disposizione (comma 219) anche agli enti locali

Inoltre è dirimente evidenziare che il comma 224 nell'escludere dal perimetro di applicazione del comma 219 il personale delle città metropolitane e delle province, rende di conseguenza applicabile la disposizione a tutti gli altri enti, ed inibisce così altre soluzioni ermeneutiche. (Sez. contr. Puglia n.73/2016/PAR)

Non appare utile, per sostenere una diversa interpretazione, invocare poi il comma 221 che sarebbe quello dedicato agli enti locali, laddove si prescrive che le regioni e gli enti locali dovranno, secondo quanto previsto dai loro ordinamenti, procedere ad una ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali ed alla eliminazione di eventuali duplicazioni.

Il fatto che taluni posti dirigenziali (vacanti al 15 ottobre 2015) siano indisponibili non impedisce una revisione del sistema dirigenziale, posto che l'indisponibilità di taluni posti è soltanto temporanea come espressamente sancito nel comma 219 "Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi..."

Lo scopo della suddetta disposizione è quello di lasciare inalterata la situazione dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015. (data di approvazione del disegno di legge di stabilità 2016 da parte del CDM) per dare piena attuazione alla riforma prevista dalla legge 124/2015 senza che la riforma possa essere in qualche modo pregiudicata da assunzioni fatte per eludere lo scopo della stessa.

Diversa la situazione dei posti che non erano vacanti alla data del 15 ottobre 2015.

I posti non vacanti al 15 ottobre 2015 e le altre ipotesi di esclusione previste dalla norma rendono legittima la copertura dei suddetti nel rispetto, ovviamente, di tutte le altre norme che disciplinano l'assunzione del personale negli enti locali sia per quanto riguarda quelle a tempo indeterminato sia quelle a tempo determinato senza dimenticare inoltre le norme che disciplinano il collocamento del personale in mobilità ("esuberanti") in esito al processo di riforma delle province.

In estrema sintesi questa sezione giudica applicabile l'articolo 1 comma 219 della legge 108/2015 anche agli enti locali per ogni tipo di assunzione dirigenziale (comprese quella ex articolo 110 del decreto legislativo 267/2000).

Sono escluse dall'applicazione dell'art.1 comma 219 i posti non vacanti alla data del 15 ottobre 2015.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Magistrato relatore

Luigi Burti

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria il 20 luglio 2016

Il Direttore della segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)